



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 47 DATA COMUNICATO 25/09/2025

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Sommario

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE..... 704

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Maria Grazia Cespa e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 25 Settembre 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

PRIMA CATEGORIA

NEI RECLAMI PROPOSTI DALLA SOCIETA' **A.S.D. TIBER** IN MERITO ALLA GARA MONTE CASTELLO DI VIBIO - TIBER DISPUTATASI A MONTE CASTELLO DI VIBIO IL 07.09.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 32 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 07.09.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE RACHID EL ABIDI FINO AL 15.01.2025.**
- **SQUALIFICA CALCIATORE RUGGERI RICCARDO PER QUATTRO GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 25.09.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Preliminarmente i reclami vengo riuniti in un unico procedimento per connessione oggettiva.

Dagli atti ufficiali di gara emerge che il calciatore Riccardo Ruggeri, alla notifica del provvedimento disciplinare, ha pronunciato frasi offensive nei confronti dell'arbitro; la sanzione inflitta dal G.S. appare pertanto congrua e come tale meritevole di integrale conferma.

Quanto al calciatore Rachid El Abibi, è emerso che costui, nel corso di un'accesa discussione sorta a fine gara, ha colpito con un pugno al volto un dirigente della squadra avversaria; quest'ultimo, a seguito del colpo ricevuto, urtava la testa contro il muro in mattoni e cadeva a terra, senza perdere conoscenza. Anche in questo caso la sanzione inflitta dal G.S. deve ritenersi commisurata all'episodio e quindi meritevole di conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Maria Grazia Cespa

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dall'Avv. Claudia Gillosi, Componenti, nella sua **riunione del 25 Settembre 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

UNDER 17 PROVINCIALI TERNI

NEL RECLAMO PREPOSTO DAL SIG. **GALLI ERNESTO IN PROPRIO**, IN MERITO ALLA GARA SAN GEMINI – SPORTING TERNI DISPUTATASI A SAN GEMINI IL 13.04.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.47 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL 17.04.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **INIBIZIONE FINO AL 31.12.2028.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 25.09.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Preliminarmente deve essere disattesa la richiesta di acquisizione della registrazione telefonica formulata dal reclamante.

Trattasi invero di un mezzo di prova non previsto dall'ordinamento sportivo e, comunque, privo di sufficienti garanzie tecniche né dirimente ai fini della decisione.

Ciò premesso, all'esito delle indagini svolte dalla Procura Federale non sono emerse circostanze risolutive ai fini della ricostruzione dell'accaduto.

I testimoni hanno, infatti, riferito di non ricordare se la porta dello spogliatoio dell'arbitro fosse aperta o chiusa durante il colloquio tra il direttore di gara ed il Galli (teste Antinori), né di essere in condizione di poter percepire le frasi offensive/irriguardose attribuite al Galli durante il secondo tempo della partita (testi Antinori e Diomedì).

I testi hanno peraltro confermato di aver visto il Galli uscire con fare agitato dalla stanza dell'arbitro seguito da quest'ultimo, a sua volta turbato, che gli mostrava il cartellino rosso.

Considerato che nessun testimone ha percepito il contenuto del colloquio all'interno dello spogliatoio arbitrale la vicenda deve quindi sostanzialmente essere decisa valutando le diverse versioni dei fatti fornite dall'arbitro e dal Galli, ed in tale operazione alla versione arbitrale di cui al referto, ribadita anche in seguito, non potrà che essere attribuita la fede privilegiata di cui al noto disposto dell'art. 61 CGS.

D'altronde, una seppur indiretta conferma della veridicità dei fatti descritti dall'arbitro è rappresentata dalla stessa particolarità delle frasi refertate ("*..dovresti fare la fine di Ilaria. A questo punto sarebbe da tirare fuori un coltello...*"), non riconducibili alla tipologia di espressioni solitamente pronunciate in vicende analoghe, nonché dalla circostanza per cui nell'immediatezza dei fatti il direttore di gara ha contattato telefonicamente il Presidente AIA di Terni riferendogli le suddette frasi (teste Tatangelo) prima ancora che venissero refertate.

La decisione del G.S. è quindi meritevole di conferma anche per quanto attiene all'entità della sanzione, considerata la gravità delle espressioni pronunciate dal Galli, peraltro all'indirizzo di una minorenni all'interno dello spogliatoio in assenza di altre persone, da parte di un dirigente che dovrebbe invece ispirare la condotta al rispetto dei doveri connessi al proprio ruolo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Avv. Claudia Gillosi

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 25 SETTEMBRE 2025.

Il Segretario
Matteo Donato

Il Presidente
Luigi Repace